

<p>Titolo: Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio</p>
<p>Luogo e data della firma: Vienna, 29 marzo 1990</p>
<p>Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: legge 5 ottobre 1991, n. 330 (G.U. 28.10.1991, n. 253 - Supplemento ordinario n. 66)</p>
<p>Data di scambio degli strumenti di ratifica: 23 gennaio 1992</p>
<p>Entrata in vigore: 1 maggio 1992 (Comunicato in G.U. 18.02.1992, n. 40 - pag. 23)</p>
<p>Esenzione dalla legalizzazione (art. 1, comma 1) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atti e documenti che si riferiscono a stato civile, capacità o situazione familiare delle persone fisiche, alla loro cittadinanza, domicilio o residenza, qualunque sia l'uso al quale essi sono destinati; b) ogni altro atto o documento quando sono prodotti per la celebrazione del matrimonio o per la formazione di un atto dello stato civile.
<p>Indirizzo internet di riferimento:</p> <p>www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-05;330!vig= (legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale <i>Normattiva</i>).</p>